

Plinio il Giovane e il suo tempo: crimini, processi, sanzioni

(Bari, 27-28 maggio 2022)

1. Nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 maggio 2022 si è tenuto il convegno dal titolo *Plinio il Giovane e il suo tempo: crimini, processi, sanzioni* presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro'. L'incontro ha rappresentato il passaggio conclusivo della seconda tappa del 'Progetto di Rilevante Interesse Nazionale' *Visioni criminali dell'antico: crimini e pene nello specchio della letteratura tra esperienze e deformazione*. I lavori si sono tenuti presso l'aula 'Aldo Moro' e hanno visto coinvolta principalmente, sebbene non esclusivamente, l'unità di ricerca barese, la quale ha concentrato le proprie ricerche sull'epistolario pliniano.

2. Il convegno è stato aperto nel pomeriggio del venerdì dal messaggio di benvenuto del responsabile scientifico dell'unità di ricerca barese, Andrea Lovato, al quale hanno fatto seguito i saluti di Stefano Bronzini, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro', di Roberto Voza, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, di Carmela Ventrella, Coordinatrice di Interclasse del Dipartimento di Giurisprudenza, di Antonio Decaro, Sindaco di Bari e Presidente ANCI, e di Serena Triggiani, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari.

La prima sessione, presieduta da Giovanni De Bonfils, è cominciata con una relazione da parte di Emanuele Stolfi (Università degli Studi di Siena), intitolata *Omicidio, responsabilità e pena in una letteratura 'altra'. I crimini fra congiunti in Eschilo e Sofocle*. Il relatore ha introdotto una proposta di revisione, a livello metodologico, della formula '*law in literature*', in quanto, a suo avviso, era proprio la letteratura ad aiutare a riflettere sui grandi temi del diritto, al punto che, allora, con riferimento alla realtà greca la formula '*law in literature*' si dimostra inadeguata e deve essere piuttosto sostituita da '*literature for law*'. Stolfi ha poi continuato sottolineando come il tipo di crimine più ricorrente nella letteratura greca fosse quello legato alle forme di violenza tra congiunti, tema sul quale, invero, il diritto attico si dimostrava alquanto lacunoso. In questo ambito, in particolar modo, dalla lettura di Eschilo e Sofocle emerge l'idea di una sorta di compressione della libertà dell'individuo – basti pensare all'episodio emblematico dell'Edipo tiranno che uccide il padre non conoscendo il vincolo di parentela che lo lega a quest'ultimo.

A seguire, la parola è stata data a Sergio Alessandri (Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro'), il quale ha trattato di *Principe e repressione criminale: la testimonianza di Plinio*. L'oratore ha precisato di avere l'intenzione di dare risalto solo ad alcuni aspetti del rapporto tra cancelleria imperiale (o principe stesso) e governo provinciale in materia di repressione criminale. Riprendendo quanto già osservato da Sherwin-White e Marotta, Alessandri è partito dalla constatazione che delle 39 risposte di Traiano a Plinio 15 riguardano problemi inerenti all'applicazione di *mandata principum*. Egli ha poi analizzato Plin. *ep.* 10.29 e 10.30, nonché Plin. *ep.* 10.31 e 10.32. Nel primo caso, il dubbio di Plinio riguarda un particolare aspetto della disciplina militare (materia quasi esclusivamente risultante da *mandata principum*), ovverosia quello della pena da applicare agli

schiavi scoperti tra le reclute. Il secondo concerne, invece, un duplice problema: quello della qualifica da attribuire a determinati servi che fossero diventati tali a seguito di condanna ad una pena privativa della libertà, e, contestualmente, quello dell'eventuale competenza dei governatori provinciali in materia di *remissio poenae*. Alessandri ha infine evidenziato come caratteristica imprescindibile del governo provinciale romano fosse un fitto e costante rapporto epistolare tra principe e organi periferici.

Il Presidente ha poi dato la parola a Pia Starace (Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro'), che ha tenuto una relazione dal titolo *Plinio, Traiano e la 'riabilitazione' del filosofo Archippo evaso dalla pena (Ep. 10.58-60)*, durante la quale sono state prese in esame le *ep.* 10.58-60. In esse Plinio sottoponeva a Traiano le perplessità sorte nel costituire la giuria del *conventus* di Bitinia in riferimento alla situazione Flavio Archippo. Questi aveva chiesto, infatti, di essere dispensato dal *munus iudicandi*, in quanto filosofo, ma l'intera vicenda era resa più complessa dal fatto che Archippo fosse stato condannato anni prima *ad metalla* per *crimen falsi*, e fosse poi riuscito ad evadere; al contempo egli non era stato in grado di fornire a Plinio una prova certa di un intervento imperiale di *restitutio in integrum* in suo favore. Dalla documentazione che il governatore riuscì a far pervenire a Traiano pareva potersi ragionevolmente dedurre, però, che un intervento da parte di Domiziano – sotto forma di *indulgentia* – dovette esservi stato, e così il *princeps* assecondò la posizione assunta dal padre Nerva nel ratificare le concessioni imperiali pregresse e ritenne che la pena *ad metalla* fosse da ritenersi condonata. La relatrice ha sottolineato, infine, come sia necessario leggere il comportamento prudente di Traiano alla luce delle problematiche che attanagliavano la provincia di Bitinia Ponto all'epoca, sotto il profilo amministrativo e della repressione criminale.

A questa terza relazione è seguita la pausa caffè, dopo la quale i lavori sono ripresi sotto la presidenza di Marina Silvestrini (Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro'), che ha introdotto la relazione di Yuri González Roldán, intitolata *Crimen maiestatis: riflessioni su Plin. Ep. 1.5.1*. Oggetto di indagine è stato il *crimen maiestatis* in età imperiale, con particolare attenzione al momento storico preso in considerazione da Plin. *ep.* 1.5.1, ovverosia dall'età del principato di Nerone (54-68 d.C.) e sino a Domiziano (81-96 d.C.). Il relatore ha dedicato particolare attenzione al processo a carico di Giunio Aruleno Rustico, svoltosi in Senato per volontà di Domiziano e sulla base dell'accusa di Regolo. Rustico venne infine condannato e, tra i diversi capi d'accusa, figurava l'aver elogiato Trasea Peto, che sotto Nerone aveva subito la stessa sorte, per essersi rifiutato di celebrare la clemenza del *princeps*, il quale, dopo il matricidio di Agrippina (Tac. *Ann.*, XIV.3-8) nel 59 d.C., cercò di ottenere il pieno consenso del senato concedendo il perdono a personaggi illustri che erano stati espulsi dalla madre. Roldán ha altresì ricordato che in età neroniana il *crimen maiestatis* iniziò ad essere represso dal 62 d.C., anno in cui il pretore Antistio venne condannato per tale crimine dopo aver pronunciato versi ingiuriosi contro l'imperatore e punito con la deportazione su un'isola e la confisca dei beni, anziché con la morte, grazie all'intercessione dello stesso Trasea Peto.

I lavori sono poi proseguiti con l'intervento di Daniele Vittorio Piacente (Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro'), dal titolo *Qualche osservazione in tema di servitù della pena*. Il relatore si è interessato, in particolar modo, a quanto si può leggere in Plin. *ep.* 10.31.2-3 e Plin. *ep.* 10.32.1-2, laddove Plinio si occupa della condizione di

determinati servi, i quali non possono essere pacificamente considerati *servi publici*, in ragione del fatto che essi siano stati condannati a pene che, tipicamente, avrebbero comportato l'assoggettamento al regime della servitù della pena. Piacente ha poi posto a confronto tali testi con tre noti frammenti di giuristi di età severiana D. 29.2.25.3 (Ulp. 8 *ad Sab.*), D. 34.8.3 (Marc. 11 *Inst.*) e D. 49.14.12 (Call. 6 *de cogn.*), nei quali si riporta un noto rescritto di Antonino Pio, nel quale si sancisce l'esclusione di determinati acquisti in favore del fisco imperiale, in quanto il condannato in questione sarebbe stato da considerare un *servus poenae* e non *Caesaris*. Il relatore, proseguendo nella sua analisi, ha sottolineato, in modo del tutto aderente a quanto recentemente scritto in dottrina sul punto (cfr. T. Beggio, *Contributo allo studio della 'servitus poenae'*, Bari 2020), il fatto che già in età traianea fosse stata individuata una serie di pene che avrebbero reso coloro che fossero diventati schiavi a seguito di una condanna a determinate pene (tra queste, quelle dei *metalla*) giuridicamente diversi dagli altri *servi*. La giornata di lavori, alla quale hanno preso parte anche numerosi studiosi connessi da remoto, tra i quali il *Principal Investigator* del progetto, Carla Masi Doria (Università degli Studi di Napoli 'Federico II'), si è conclusa con una vivace discussione, suscitata dai temi trattati nel corso delle varie relazioni.

3. La seduta del sabato mattina è stata introdotta dagli indirizzi di saluto del *Principal Investigator* Carla Masi Doria, la quale ha poi lasciato la presidenza a Renato Quadrato. Primo relatore è stato Federico Procchi (Università degli Studi di Pisa), il quale ha presentato un intervento dal titolo *La corrispondenza di Simmaco, tra norma, persuasione e deontologia forense*, nel quale egli ha inteso evidenziare talune analogie tra la corrispondenza di Simmaco e quella di Plinio il Giovane, nonché confutare la risalente opinione di quegli autori che a lungo hanno sostenuto che nell'epistolario del primo non si potrebbe ricercare null'altro che l'eleganza formale. Procchi ha poi analizzato una costituzione del 368 d.C. degli imperatori Valentiniano e Valente (C. 2.6.6 *pr.-1*), trädita nel titolo *de postulando* del Codice giustiniano, nella quale è contenuta una analitica elencazione dei divieti per gli avvocati. Il relatore ha illustrato, in particolare, il divieto per gli stessi di attaccare la controparte travalicando i limiti del necessario (*quod causa desiderat*), tanto durante la celebrazione del processo, quanto dopo la chiusura dello stesso (*negotio derelicto*). La sanzione per l'avvocato, in tale caso, sarebbe stata rappresentata dalla *imminutio opinionis*, un'espressione la cui reale portata è stata chiarita da Procchi facendo ricorso ad un duplice intervento epistolare di Simmaco a favore di Epitteto (Simm. 9.31; 5.41): il ricorso argomentativo da parte di Simmaco allo *status* della *cd. causa adsumptiva* ha permesso al relatore di dimostrare come una lettura di questa corrispondenza condotta 'tra norma e persuasione' possa fornire indicazioni per comprendere la prassi applicativa della costituzione riportata in C. 2.6.6 *pr.-1*.

La seconda relazione della giornata è stata tenuta da Aurelio Arnese (Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro'), il quale ha trattato di *Fides advocati, impietas e praevaricatio in Plin. Ep. 7.33*. Il relatore ha indagato il concetto di *fides advocati*, che si ritrova, per l'appunto in Plin. *Ep. 7.33*, lettera indirizzata all'amico Tacito, nella quale Plinio racconta che il Senato gli aveva affidato, insieme a Erennio Senecione, la difesa della provincia Betica contro Bebio Massa. Quest'ultimo era stato condannato per *re-*

petundae cum saevitia dall'assemblea senatoria, che aveva altresì deliberato che i beni fossero sottoposti a pubblica *custodia*. Senecione, temendo che i consoli avrebbero ricevuto reclami per il dissequestro, si era recato da Plinio per esortarlo a convincerli a fare in modo di evitare manovre sospette e dirette a dissipare i beni. Senecione si impegnò, pertanto, affinché la sentenza stessa non rimanesse priva di concreta attuazione, e questo spinse Massa ad accusarlo di *impietas*, per aver dato l'impressione di aver travalicato l'*officium* di patrono. L'accusa era rivolta solo contro Senecione, sicché Plinio, dal canto suo, si sentì implicitamente accusato di *praevaricatio*; ciononostante il fatto stesso che Massa avesse diretto e limitato l'accusa solo ad uno dei difensori, di per sé ne avrebbe dimostrata l'infondatezza, ad avviso di Plinio.

È stato poi il turno di Filippo Bonin (Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro'), con una relazione intitolata *La disciplina traiana delle 'cognitiones de Christianis' a confronto con gli atti dei martiri: i processi a carico di Simeone e Ignazio*. Il relatore ha trattato della nota corrispondenza intercorsa tra Plinio il Giovane e Traiano tra il 112 e il 113 d.C. (Plin. *ep.*, 10.96-97) in merito ai procedimenti giudiziari contro i cristiani. In particolare, Bonin ha evidenziato come interessanti elementi circa la disciplina contenuta nel laconico rescritto traiano possano essere ricavati dal confronto tra lo scambio epistolare e le testimonianze, poco considerate in letteratura, relative ai processi a carico di Simeone, vescovo di Gerusalemme, e di Ignazio, Vescovo di Antiochia, dei quali riferiscono rispettivamente Eus. *H.E.*, 3.32.1-6 e *Act. Ignat.*, II-III, fonti confluite negli Atti dei Martiri del Ruinart e confortate dalle informazioni che si possono evincere da Malal. *Chron.*, XI, 273, 5 e XI, 277, 10 (Dindorf). Svoltisi probabilmente intorno alla fine dell'anno 115, i due processi dimostrano come la possibilità di evitare la condanna abiurando formalmente, ossia sacrificando agli dèi pagani, fosse riconosciuta anche a chi affermava di essere cristiano, sebbene all'abiura si potesse essere costretti tramite il ricorso alla tortura. Il relatore ha poi concluso sostenendo che il fondamento giuridico delle persecuzioni dei Cristiani non sia da rinvenirsi nel *Nomen Christianum*.

4. Prima di dare inizio all'ultima sessione della giornata, i lavori sono stati interrotti da una pausa caffè, a seguito della quale la presidenza è stata affidata a Sebastiano Tafaro, il quale ha introdotto la relazione di Andrea Lovato (Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro') che ha parlato di *Dinamiche processuali attraverso la memoria di Plinio: 'disputatio' e 'iter defensionis'*. Nella sua relazione, lo studioso ha inteso approfondire il significato giuridico di alcuni termini, tra i quali quello di *disputatio*, usualmente impiegato al tempo di Plinio per delineare la dialettica processuale fra posizioni contrapposte nell'ambito di un giudizio criminale. Lovato ha inteso anche mettere in luce, tuttavia, il fatto che il termine in questione assuma in talune fonti, sia giuridiche, sia non giuridiche, un valore differente; in particolare, esso starebbe ad indicare non il confronto con l'avversario durante il processo, bensì l'esame di un problema da risolvere, svolto all'interno della riflessione personale di un dato individuo. Con riferimento a questa seconda accezione, alcune testimonianze parlano di *disputatio in utramque partem*, la quale avrebbe fatto riferimento, nel processo criminale, all'attività che serviva ad organizzare l'*iter defensionis* e ad elaborare la strategia oratoria vincente nelle dinamiche tra accusa e difesa. Al termine della relazione è stato dato spazio al dibattito, prima di

passare infine alle *Riflessioni conclusive*, ad opera di Antonio Stramaglia (Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’), il quale ha portato alcuni esempi – papirologici, iconografici, letterari – volti a mostrare come nella koinè greco-romana di età imperiale vi fossero un particolare gusto ed interesse per letteratura di tipo squisitamente giuridico, spesso in grado di fare uso di materiali e fonti tecnici, come nel caso dei resoconti processuali. Secondo il relatore, questo gusto diffuso per quella che si potrebbe definire ‘*law for literature*’ lascia inquadrare meglio il libro X dell’epistolario pliniano ed il suo taglio ‘burocratico-giuridico’: esso si presenta, infatti, molto lontano dai ‘letterari’ libri I-IX agli occhi di noi moderni, sebbene sia evidente che anche questo libro fosse stato concepito comunque come opera letteraria a tutti gli effetti (a prescindere dalla natura autoriale o editoriale della forma in cui ci è giunto).

Tommaso Beggio
(Università degli Studi di Trento)